



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 17/05/2020

Responsabile del Procedimento PETRUCCI SIMONA

Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

OGGETTO: POMEZIA - FASE 2 - MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

RICHIAMATI i provvedimenti del Governo tuttora vigenti sul territorio nazionale e precisamente:

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in Legge n. 13 del 5 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Dpcm 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Dpcm 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Dpcm 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Dpcm 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Dpcm 16 maggio 2020 Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19”;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 9 stabilisce che il Sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

RICHIAMATA:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, la quale al punto n. 30 prevede “in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. I) del DPCM 1 marzo 2020, le attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02 maggio 2020 “Ordinanza della Regione Lazio n. Z00035 del 2 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma3 della legge 23 dicembre 1978 in particolare l'articolo 2 ed articolo 4:

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:

- n. 8 del 06/03/2020 sospensione dei mercati settimanali;
- n. 9 del 09/03/2020 integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 8 del 06/03/2020;
- n. 20 del 20/03/2020 con la quale è stato disposto “il divieto di qualsiasi attività ludico-ricreativa e sportiva sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Pomezia, nonché sulla passeggiata a mare”;
- n. 31 del 02/05/2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 Regolamentazione accessi alle aree pubbliche";
- n. 32 del 04/05/2020 “disciplina orari apertura e chiusura attività commerciali”;
- n. 33 del 05/05/2020 “svolgimento mercato settimanale campagna amica”;
- n. 34 del 08/05/2020 "Misure di prevenzione e sicurezza per la pratica degli sport acquatici lungo il tratto di arenile pubblico del Comune di Pomezia";
- n. 35 del 11/05/2020 "Parziale modifica dell'ordinanza n. 32 del 04/05/2020 - disciplina orari apertura e chiusura attività commerciali";
- n. 37 del 14/05/2020 “svolgimento mercato settimanale località Torvajonica e Campo Ascolano”;

RICHIAMATO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

Art. 1 - Accesso spiagge

Dal 18 maggio sugli arenili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale prevista dalle norme generali per il contenimento del contagio:

è consentito:

- effettuare sport acquatici individuali previsti dall'ordinanza n. 56\2014 della Capitaneria di Porto - CAPO IX e CAPO X - ad esclusione del kitesurf, compreso l'armo, il disarmo e l'alaggio delle imbarcazioni;
- uscita in mare secondo quanto indicato e per lo svolgimento delle attività acquatiche consentite;
- pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale e nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- Effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, anche con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri.
- attività motoria in forma individuale, o con accompagnatore per i minori, nonché per i soggetti con forme di disabilità che necessitano di accompagnatori.
- Attività nautica di diporto;

Non è consentito:

- Occupare o sostare sull'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura che non sia utile alle attività autorizzate
- prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare l'arenile con tende, camper o altri mezzi.ecc
- attività ludiche o ricreative.

- L'attività di nuoto è consentita esclusivamente agli atleti federali.

- È autorizzata l'attività di Kitesurf esclusivamente lungo i tratti di spiaggia identificati con atto separato, e previa apposita autorizzazione demaniale rilasciata dall'Ufficio comunale competente nonché di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente legislazione in materia. Rimane in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 34 del 08/05/2020 e successivi atti.

Art. 2 – Orari esercizi commerciali

Dal 18 maggio fino al 1 giugno, per tutte le attività consentite, si dispongono i seguenti orari:

- attività commerciali, artigianali e produttive potranno osservare gli orari di apertura e chiusura nell'intervallo compreso tra le 6.00 e le 21.30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

- Fatti salvi i divieti nazionali e regionali, per quanto non espressamente specificato non si applicano limitazioni di orario.

Art. 3 – Aree pubbliche

- È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- L'apertura del Cimitero Comunale dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 15, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- È autorizzata la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta a pagamento (strisce blu) fino al 24 maggio.

Art. 4 – Aree mercatali

E' autorizzato lo svolgimento dei mercati settimanali che si effettuano nel territorio del Comune di Pomezia identificati come:

- mercato settimanale di Torvajonica – Piazza Kennedy –
- mercato settimanale di Campo Ascolano – Via Dora Riparia –
- mercato settimanale sperimentale “Campagna Amica” – Piazza San Benedetto –

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, è fatto obbligo:

- Il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

- Divieto di ogni forma di consumo dei generi alimentari sul posto.

Al fine di permettere in sicurezza lo svolgimento si dispongono le seguenti prescrizioni a carico degli operatori commerciali:

- assicurare, con personale fornito dagli operatori e facilmente identificabile con badge o fratino distintivo, posizionato agli accessi del mercato, che flusso e stazionamento dei visitatori sia conforme alle normative regionali e nazionali;

- posizionare sul percorso mercatale opportuna transennatura, ovvero paline segnaletiche ovvero segnaletica adesiva sul manto stradale, per distanziare il flusso dei visitatori;

- ridurre gli spazi di occupazione di suolo pubblico assegnato ad ogni operatore, ovvero riposizionare il banco di vendita in modo tale da garantire la distanza di metri 1 tra un banco e l'altro orizzontalmente e metri 3 tra un banco e l'altro frontalmente;

- identificare, tra gli operatori commerciali, un referente di raccordo e darne comunicazione scritta all'amministrazione comunale;

- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- identificare il punto di entrata e di uscita dall'area delimitata al fine di poter contingentare gli ingressi e predisporre un senso unico di percorrenza con "tagli" del percorso periodici e adeguati alla dimensione dell'area;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Art. 5 – Abbandono di rifiuti

E' assolutamente vietato l'abbandono dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e/o mascherine, sul suolo pubblico. I detentori, alla fine del loro uso, dovranno smaltirli come rifiuti indifferenziati nel rispetto del regolamento comunale di Polizia Urbana.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dal 18 maggio 2020 ed ha validità fino nuovo provvedimento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alle normative di settore, incluse le linee guida della Regione Lazio.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 75 euro a un massimo di 450 euro.

La Polizia Locale, nonché le altre Forze di Polizia del territorio, sono incaricate dell'osservanza del suddetto provvedimento

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Da notificare a:

- Prefettura di Roma
- Polizia Locale
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Ambiente e Urbanistica

- SUAP
- Servizi cimiteriali
- ASL Roma 6
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
- Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia
- Stazione Carabinieri Torvajonica
- Capitaneria di Porto Fiumicino
- Capitaneria di Porto Torvajonica
- Guardia di Finanza Pomezia
- Commissariato della Polizia di Stato di Ostia
- Città metropolitana di Roma Capitale
- Agenzia Regionale Protezione Civile
- Soc. S.I.A.T. S.r.l. con sede in Pontedera (PI) Via Manzoni n. 30

Pomezia

17/05/2020

Il Sindaco
ZUCCALA' ADRIANO / ArubaPEC S.p.A.